

## NATURA DELL'ASSEGNO PERIODICO IN FAVORE DELL'EX CONIUGE POSTO A CARICO DELL'EREDITA' E PRESUPPOSTI PER LA SUA CONCESSIONE

L'art. 9 bis Legge 1° dicembre 1970, n. 898 stabilisce che all'ex coniuge " *...al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.*"

La dottrina ha sottolineato il carattere alimentare dell'assegno previsto dalla suddetta norma, per il riferimento allo stato di bisogno, sia per la previsione testuale della caratteristica più significativa degli alimenti, cioè la possibilità che il diritto nasca e, ove cessato, risorga in corrispondenza della situazione di bisogno" (S. Patti, M.G. Cubeddu, *Il diritto della Famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011) . L'assegno a carico dell'eredità in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio postula dunque che quest'ultimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Ciò rileva soprattutto nel caso in cui il coniuge divorziato percepisca il trattamento pensionistico di reversibilità, il cui godimento non esclude di per sé la possibilità che egli possa ottenere anche l'assegno periodico di cui all'art. 9 bis legge n. 898/1970. In tal caso dovrà valutarsi infatti il *quantum* del trattamento pensionistico di reversibilità e, laddove quest'ultimo unitamente alle altre risorse del coniuge superstite risulti inadeguato alle proprie esigenze, potrà essere accordato anche l'assegno periodico a carico degli eredi ( cfr. Cass. 17 luglio 1992, n. 8687).

La natura assistenziale dell'assegno ex art. 9 bis l. n. 898/1970 è stata riconosciuta anche recentemente dalla giurisprudenza che ha precisato che si tratta di un assegno avente natura assistenziale, distinto da quello di divorzio, che ne costituisce comunque il presupposto giuridico. Esso è diretto a garantire al coniuge divorziato, che venga a trovarsi in uno stato di bisogno per essere rimasto privo dell'assegno di divorzio a seguito della morte dell'obbligato (il quale abbia lasciato beni ereditari), di sopperire al venir meno di detto assegno. Va inquadrato, pertanto, tra gli istituti che il legislatore del divorzio ha previsto al fine di apprestare tutela, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, al coniuge che in conseguenza di tale scioglimento venga a subire un deterioramento delle sue condizioni economiche.

Proprio sulla base di tale orientamento la Suprema Corte, riguardo alla quantificazione dell'assegno in questione, ha avuto modo di affermare, che *"l'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis l. 1° dicembre 1970 n. 898 (non modificato dalla l. 6 marzo 1987 n. 74) in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio, avendo natura assistenziale, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, detto assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A tale riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del de cuius, in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti. (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1253).*

Dalla lettura della norma in questione emerge inoltre come l'assegno a carico dell'eredità non spetti all'ex coniuge superstite nel caso in cui gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione ai sensi dell'articolo 5, VIII comma, Legge 1° dicembre 1970, n. 898. Allo stesso tempo, in caso di spettanza dell'assegno a carico degli eredi, viene comunque riconosciuta loro la possibilità di corrisponderlo in un'unica soluzione dietro accordo delle parti.

Si evidenzia infine che il diritto all'assegno a carico dell'eredità si estingue nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze ovvero venga meno il suo stato di bisogno.

Qualora lo stato di bisogno risorga, tuttavia, l'assegno può essere nuovamente attribuito